REPUBBLICA ITALIANA **234/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Giovanni COMITE	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni di guerra iscritto al n. **13775** del registro di segreteria, promosso da

MINISTERO DEL TESORO DGPG, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Franchi Franca

-appellante-

contro

omissis, nata a *omissis* (*omissis*) il *omissis* e deceduta il *omissis* a *omissis* (*omissis*);

-appellata-

per la riforma

della sentenza n. 604/2000 emessa dalla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria depositata in data, non notificata

VISTO l'atto d'appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 5 dicembre 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, il relatore Pres. Massimo Lasalvia.

Nessuno è comparso per le parti in giudizio.

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria ha accolto il ricorso della sig.ra *omissis* avverso il decreto del Ministro del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativo al diniego, per intempestività della domanda, di attribuzione della reversibilità del trattamento pensionistico di guerra in qualità di orfana maggiorenne inabile al lavoro e nullatenente disponendo il rinvio degli atti all'allora Ministero del Tesoro.

Con atto di appello depositato in data 17.05.2001, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha proposto appello avverso la sentenza citata favorevole al ricorrente avverso il decreto del Ministro del tesoro 72684RI-GE, con le statuizioni contenute nella motivazione, e disposto il rinvio degli atti al Ministero del Tesoro per il completamento del procedimento amministrativo.

L'appello del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedeva l'annullamento della sentenza in epigrafe: per i seguenti motivi di doglianza:

Violazione artt. 11, 12 e 15 disp. Prel.;

Violazione art. 100, comma 3, D.P.R. 915/1978;

Violazione del combinato disposto dagli artt. 128 e 133 DPR 915/78

Nel medesimo atto di appello l'allora Ministero del Tesoro istava per la sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata, oltre che nel merito l'annullamento della stessa.

Con ordinanza n.67/2001 a seguito dell'udienza del 02.10.2001, veniva dichiarata inammissibile la domanda concernente il provvedimento di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata in epigrafe.

La notifica dell'ordinanza in oggetto alla sig.ra *omissis* non andava a buon fine a causa del decesso della stessa, successivamente verificato mediante richiesta della segreteria della Sezione all'Ufficio anagrafico del Comune di Diamante, che in data 19.12.2001 provvedeva al deposito del certificato di morte dell'appellata.

All'udienza del 08.10.2004 il giudizio veniva interrotto per decesso dell'appellata *omissis*.

Con decreto del 10.06.2025 è stata fissata l'udienza del 5.12.2025.

Stante l'assenza di atti o di istanze di riassunzione il giudizio viene trattato, per la decisione, nell'odierna udienza.

Motivi della decisione

Il giudizio è da dichiarare estinto, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

All'udienza del 08.10.2004 la Sezione adita ha interrotto il giudizio ai sensi dell'art. 300 cpc, disposizione applicabile al giudizio contabile in ragione del rinvio dinamico, consentito dall'art. 26 del r.d. 1038 del 1933, alle norme e ai temini della procedura civile, regolamento poi abrogato, con l'entrata in vigore (il 7.10.2016) con il Codice di giustizia contabile, dall'art. 4, c. 1, lett. a) dell'allegato e al d.lgs. 174/2016.

Il Collegio rileva che dal momento dell'interruzione del processo nessuna delle parti interessate ha provveduto alla riattivazione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 305 c.p.c. il processo si estingue e la competenza a dichiarare l'estinzione spetta allo stesso giudice davanti al quale si sarebbe dovuta effettuare la riassunzione (Cass. n. 2040/1984).

Al caso in esame trovano applicazione le norme del Codice di giustizia contabile, previste con medesimo contenuto nel Codice con rito civile, che prevedono: "*il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue*" (art. 109, c.6 c.g.c., art. 305 c.p.c.).

Il termine dei tre mesi decorre dalla data della dichiarazione o della notificazione dell'evento alle altre parti (Cass. 15004/2024 e 773/2013), in ogni caso dalla c.d. conoscenza legale dell'interruzione (Corte cost. 261/2010, Cass. 3783/2012).

Nel caso di specie, il processo di appello, non essendo stato riassunto nei

termini perentori di legge, è da dichiarare estinto, operando l'estinzione di diritto e potendo, perciò, essere dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza (art. 111, commi 1 e 4 c.g.c., art. 307 c.p.c.).

Il Collegio rileva inoltre ai sensi dell'articoli 111, c. 6 c.g.c. e 310, c. 2 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Non luogo a provvedere per le spese di giustizia. Le spese di lite del giudizio ai sensi dell'art. 111, c. 8 c.g.c. e 310 c. 4 c.p.c. restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara estinto il processo di cui all'appello del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze contro *omissis*, iscritto al **n. 13755** del registro di segreteria, con passaggio in giudicato della sentenza n. 604/2000 emessa dalla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria. Nulla sulle spese di giustizia. Non luogo a provvedere per quelle di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 5 dicembre 2025.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

f.to Massimo LASALVIA

Depositata in Segreteria il 29/12/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI